

## **BGer 2C\_568/2017 vom 26. Januar 2018**

Bundesgericht, 2018-01-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_568\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_568_2017)

FR: TF 2C\_568/2017 du 26 janvier 2018

IT: TF 2C\_568/2017 del 26 gennaio 2018

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Presentata nei termini ( art. 100 cpv. 1 LTF ) dal destinatario della decisione querelata ( art. 89 cpv. 1 LTF ), l'impugnativa è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF. Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che, essendo di durata illimitata, continuerebbe a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

#### **E. 2.1**

Con ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la violazione del diritto federale ( art. 95 lett. a LTF ). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all' art. 42 LTF , il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ); esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale esamina in effetti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).

#### **E. 2.2**

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ); può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove ( DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C\_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre potere influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'eventuale arbitrio, compete all'insorgente sostanziare ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Infine, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene neanche conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato ( art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).

#### **E. 2.3**

Come verrà precisato anche nel seguito, il gravame è conforme ai requisiti in materia di motivazione solo in parte. Per quanto non li rispetti, non può pertanto essere approfondito. Nel contempo, occorre rilevare che, già poiché portano date posteriori al giudizio impugnato, i documenti prodotti dall'Ufficio della migrazione con lettere dell'11 agosto e del 27 novembre 2017 non possono essere presi in considerazione e vanno quindi estromessi dall'incarto ( DTF 133 IV 342 consid. 2 pag. 343; sentenza 2C\_127/2014 del 17 settembre 2014 consid. 2.3).

#### **E. 3**

Al pari del Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo ticinese è giunto alla conclusione che l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) non garantisce al ricorrente nessun diritto di soggiorno in Svizzera e non trova quindi applicazione al caso in esame.

L'insorgente non mette in discussione tale conclusione; al contrario, ne ammette la correttezza. Sostiene tuttavia che, dopo la pronuncia da parte del Tribunale cantonale amministrativo, la sua situazione sarebbe cambiata. Così argomentando non valuta però che la presa in considerazione di fatti che si sono prodotti dopo la pronuncia del giudizio impugnato - e che sono per altro oggetto di semplici affermazioni - non è possibile (precedente consid. 2.2; sentenza 2C\_805/2014 del 4 marzo 2015 consid. 3). Nel seguito, visto che il ricorrente ritiene che le conclusioni delle autorità cantonali in merito all'inapplicabilità dell'accordo sulla libera circolazione delle persone siano corrette, e quindi non le contesta, anche questa Corte esaminerà la fattispecie solo nell'ottica della legge federale sugli stranieri rispettivamente degli art. 3 CEDU, 8 CEDU e 12cpv. 4 Patto ONU II (RS 0.103.2), ai quali l'impugnativa pure rinvia (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; sentenza 2C\_495/2014 del 26 settembre 2014 consid. 4.6).

#### **E. 4**

La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio del ricorrente, che risiede in Svizzera dalla sua nascita, nel 1973.

##### **E. 4.1**

L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.

Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme; una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).

##### **E. 4.2**

Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo se è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità si impone inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377

consid. 4.3 pag. 381 segg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (sentenze 2C\_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; 2C\_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C\_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2, così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re

Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in relazione a queste fattispecie, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C\_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C\_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).

### **E. 5.1**

Tenuto conto della pena pronunciata nei suoi confronti il 22 aprile 2015, il ricorrente adempie al motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr. Come indicato nella sentenza 2C\_200/2013, alla luce dei molteplici delitti commessi dato è inoltre il motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr (grave violazione o esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici). Il sussistere di un motivo di revoca secondo la legge federale sugli stranieri non viene del resto messo in discussione nemmeno nell'impugnativa.

### **E. 5.2**

Di seguito, vanno però approfondite le ragioni che hanno condotto la Corte cantonale ad ammettere anche la proporzionalità della misura in questione (successivo consid. 7) e, prima ancora, le critiche all'accertamento dei fatti mosse alla Corte cantonale in relazione alla reale natura dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con Regno Unito e Slovenia, Paesi di cui è cittadino, e alle sue conoscenze in merito agli idiomi parlati in tali Paesi (successivo consid. 6).

### **E. 6.1**

Riguardo a questi due aspetti, la Corte cantonale ha innanzitutto sottolineato che, nonostante egli abbia avuto svariate occasioni per esprimersi, non ha mai fornito risposte esaustive, di modo che alla Sezione della popolazione non è restato che raccogliere le informazioni necessarie presso terzi. Detto ciò, ha osservato: (a) che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento le ha segnalato che nel curriculum vitae prodotto nell'ambito della richiesta di prestazioni assistenziali, l'insorgente ha indicato sia di capire e comunicare in maniera semplice in inglese, sia di avere ottime conoscenze scritte e parlate dello sloveno; (b) che interrogato dalla Polizia cantonale, B.A. \_\_\_\_\_ ha confermato che suo figlio ha conoscenze elementari dell'inglese e dello sloveno; (c) che l'Ufficio del patronato penale ha comunicato di ignorare se il ricorrente parlasse lo sloveno, ma di sapere che egli ha delle conoscenze di base, almeno orali, della lingua inglese; (d) che sul suo profilo C. \_\_\_\_\_ l'insorgente ha scritto di avere conoscenze elementari dell'inglese e di essere di madrelingua

slovena.

Giunto alla conclusione che, alla luce dell'esito degli accertamenti esperiti è possibile affermare che il ricorrente ha (per lo meno) delle conoscenze di base delle lingue dei Paesi di cui ha la nazionalità, ha poi aggiunto: che la Sezione della popolazione ha pure accertato che egli ha parenti che vivono sia nel Regno Unito sia in Slovenia; che a ulteriore dimostrazione dei suoi legami con la Slovenia va rilevato come dalla sentenza penale del 22 aprile 2015 emerge che egli è stato proprietario di un'auto con targhe slovene; che l'insorgente potrebbe trasferirsi nelle zone della Slovenia confinanti con la Venezia Giulia, dove vive una forte minoranza italiana che gode di diversi diritti.

### **E. 6.2**

Secondo il ricorrente, che si esprime al riguardo nel p.to 8 dell'impugnativa, le verifiche esperite dalle autorità ticinesi a seguito della sentenza 2C\_200/2013 sarebbero di nuovo del tutto insufficienti.

Richiamandosi all' art. 29 cpv. 2 Cost. , egli si lamenta in particolare: di non essere stato sentito personalmente; del fatto che, nonostante le verifiche sin lì esperite avessero avuto esiti contraddittori, non sia stata interpellata sua madre; dell'assenza di accertamenti in merito alla reale disponibilità dei parenti residenti nel Regno Unito e in Slovenia a farsi carico di lui; infine, del fatto che non siano state sentite né le autorità scolastiche, per sapere se avesse ricevuto lezioni di inglese, né sia stato organizzato un esame linguistico.

### **E. 6.3**

Tuttavia, nessuna delle critiche che sono state formulate dall'insorgente può essere qui condivisa.

#### **E. 6.3.1**

In effetti, egli dimentica innanzitutto che l' art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce il diritto di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità ( DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148 con rinvio; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428; 125 I 209 consid. 9b pag. 219).

#### **E. 6.3.2**

D'altra parte, non spiega - con una motivazione conforme all' art. 106 cpv. 2 LTF - perché la decisione della Corte cantonale di rinunciare all'audizione della madre debba essere considerata il frutto di un apprezzamento (anticipato) delle prove insostenibile e pertanto lesivo del divieto d'arbitrio ( DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429) e stessa conclusione va tratta sia per quanto riguarda il coinvolgimento nella procedura delle autorità scolastiche che la questione di un suo eventuale esame dal profilo linguistico.

#### **E. 6.3.3**

In relazione alla disponibilità dei parenti, solleva invece una questione che non è di rilievo determinante, poiché se è vero che valutando i disagi di un ritorno in patria viene considerata (anche) la presenza di parenti che possano agevolare un reinserimento, la giurisprudenza non fa di ciò un requisito imprescindibile e, soprattutto, non richiede che lo straniero che deve lasciare la Svizzera abbia nel Paese di origine parenti che siano in grado o vogliano "farsi carico di lui" (sentenze 2C\_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 6.2; 2C\_127/2014 del 17 settembre 2014 consid. 6.1 e 2C\_673/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 5.2.1, nelle quali viene (anche) tenuto conto della presenza di parenti in patria;

sentenze 2C\_373/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.2.2; 2C\_1026/2011 del 23 giugno 2012 consid. 4.4 e 2C\_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.4, nelle quali la revoca è stata confermata nonostante di parenti in patria non ve ne fossero). Nella misura in cui nell'impugnativa viene rilevato che il padre del ricorrente sarebbe disposto a farsi economicamente carico del figlio addirittura nel caso egli potesse restare in Svizzera, l'aspetto sollevato appare per altro privo di pertinenza anche per questo motivo ( art. 97 cpv. 1 LTF ; precedente consid. 2.2). Data questa disponibilità di principio, il sostegno economico potrebbe infatti essere fornito direttamente in Slovenia o nel Regno Unito.

#### **E. 6.3.4**

Considerato che il ricorrente si lamenta a un certo punto anche del fatto che la Sezione della popolazione si sia "sostanzialmente limitata" a interpellarlo per lettera, sentire l'Ufficio del sostegno sociale, convocare suo padre e rivolgersi alle rappresentanze consolari del Regno Unito e della Slovenia, va d'altra parte e in via più generale ricordato che, benché la prova del sussistere delle condizioni per la pronuncia di una revoca del permesso di soggiorno incomba nella sua sostanza all'autorità (sentenze 2C\_988/2014 del 1° settembre 2015 consid. 3.1; 2C\_1046/2011 del 14 agosto 2012 consid. 4.3 e 2C\_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2), allo straniero compete un obbligo di collaborazione durante tutta la procedura (art. 90 LStr), che nel caso non appare essere stato rispettato. Come risulta dal giudizio impugnato, interpellato riguardo alle sue conoscenze linguistiche e ai suoi rapporti con Regno Unito e Slovenia, il ricorrente ha infatti fornito risposte che non erano per nulla esaustive.

#### **E. 6.3.5**

In via abbondanziale, va infine rilevato che l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove non viene nemmeno altrimenti dimostrato. Anche nel resto dell'impugnativa - quindi non solo nel p.to 8 - il ricorrente si limita in effetti a fornire precisazioni così come una propria e personale lettura della fattispecie senza considerare che ciò non basta, poiché una violazione dell' art. 9 Cost. in relazione all'apprezzamento delle prove è data solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia ommesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni insostenibili ( DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 155; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; sentenza 2C\_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4).

#### **E. 6.4**

Tenuto conto dei fatti accertati nel giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano pertanto il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ; precedente consid. 6.1), resta ora da verificare la proporzionalità della misura di revoca.

#### **E. 7**

Anche a questo proposito, la querelata sentenza non presta tuttavia il fianco a critiche.

#### **E. 7.1**

Come in occasione della sua prima pronuncia riguardo alla fattispecie, anche nel giudizio qui impugnato il Tribunale amministrativo ticinese ha infatti a ragione osservato che l'intenzionale e ripetuta attività criminosa alla quale si è votato e le condanne altrettanto importanti in cui è sfociata, che già tengono conto della (lieve) scemata responsabilità

riconosciuta in certi casi, dimostrano la grave colpa del ricorrente.

Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che da quella prima pronuncia da parte dei Giudici ticinesi egli ha delinquito ancora ed è stato condannato, il 22 aprile 2015, a quella che fino ad oggi è la pena più pesante comminatagli (precedente consid. B).

### **E. 7.2**

Gli elementi indicati dalla Corte ticinese, che vincolano di principio anche il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ), permettevano nel contempo di ritenere che, benché l'insorgente viva in Svizzera dalla sua nascita e la misura di revoca decisa nei suoi confronti lo colpisca pertanto duramente, questo importante aspetto va relativizzato in considerazione dei molti reati da lui perpetrati con regolarità durante un lasso di tempo di più di vent'anni, nonostante gli altrettanto regolari ammonimenti indirzzatigli dalle autorità competenti in materia di stranieri e i periodi trascorsi espiando le pene comminatagli.

A differenza di quanto sostenuto anche con il ricorso che ci occupa, tentando invano di sottolineare la natura principalmente patrimoniale degli stessi, il genere di reati per i quali è stato condannato insieme alle modalità con cui li ha commessi - in maniera sistematica, interrotta spesso soltanto dall'intervento delle autorità inquirenti e a danno di molte persone - comporta infatti anch'esso un interesse pubblico rilevante al suo allontanamento, benché egli rientri nella categoria degli stranieri "di seconda generazione" (precedente consid. 4.2 e la giurisprudenza indicata in quella sede; sentenze 2C\_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.2 e 2C\_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3).

### **E. 7.3**

D'altra parte, nella querelata sentenza è stato a ragione posto di nuovo l'accento anche sul fatto che, oltre che dai tanti reati di cui si è reso colpevole, che neppure la vicinanza dei suoi familiari lo ha distolto dal compiere, l'integrazione dell'insorgente, divorziato e senza figli, va fortemente relativizzata in considerazione della disastrosa situazione economica in cui versa e, in particolare: delle 28 procedure esecutive aperte a suo carico al momento del querelato giudizio, per un importo di fr. 35'518.95; dei 184 attestati di carenza beni da lui accumulati, per un ammontare di fr. 171'487.30; infine del fatto che, dal 1995, il ricorrente ha beneficiato in maniera quasi ininterrotta dell'assistenza sociale, presso cui ha accumulato oggi un debito che ammonta a fr. 297'000.-- (sentenze 2C\_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.3; 2C\_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.1.2 e 2C\_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1).

Come indicato dai Giudici ticinesi, non ha infatti mai terminato un apprendistato e non si è altrimenti inserito nel mondo del lavoro.

### **E. 7.4**

Preso atto dell'esito dei complementi istruttori ordinati dal Tribunale federale con sentenza 2C\_200/2013 del 16 luglio 2013, già riassunti nel precedente considerando 6.1, sostanziale condivisione meritano infine anche le valutazioni che hanno condotto il Tribunale cantonale a negare il sussistere di insormontabili ostacoli al trasferimento del ricorrente in Slovenia o nel Regno Unito.

Certo, un suo trasferimento nel Regno Unito o in Slovenia, dove vi sono però alcune località in cui si parla anche italiano, non sarà facile e richiederà senz'altro un periodo di adattamento; tuttavia, si tratta di Paesi nei quali lo standard di vita è assai simile a quello cui è abituato. In aggiunta, occorre poi constatare che il ricorrente non fa valere nessun

impedimento specifico oltre a quelli coi quali è normalmente confrontata una persona nella sua situazione (sentenze 2C\_895/2017 del 14 novembre 2017 consid. 4.4 e 2C\_733/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 6.2.3) e che la misura presa nei suoi confronti non può nemmeno averlo colto di sorpresa. Come indicato nei fatti, prima di pronunciare la revoca del suo permesso di soggiorno le autorità lo hanno ammonito a più riprese, ma sempre invano, visto che ha continuato a delinquere, compiendo una serie di reati addirittura anche dopo la pronuncia della prima revoca del suo permesso di domicilio, il 20 marzo 2012 (sentenza 2C\_1086/2015 del 22 luglio 2016 consid. 4.3).

## **E. 7.5**

Infine, ad altra conclusione non porta il richiamo al diritto convenzionale, segnatamente, agli art. 3 CEDU , 8 CEDU e all' art. 12 cpv. 4 Patto ONU II (RS 0.103.2).

### **E. 7.5.1**

Il ricorrente, divorziato e senza prole, si riferisce all' art. 8 CEDU in relazione ai rapporti con la famiglia. Uno straniero può tuttavia prevalersi del diritto alla vita familiare garantito da questa norma solo in presenza di uno stato di dipendenza particolare tra lui e i membri della famiglia che risiedono in Svizzera, che nella fattispecie non è stato né sostenuto né provato (sentenza 2C\_986/2014 del 25 febbraio 2015 consid. 7.2 con ulteriori rinvii). Semplicemente abbozzato è anche il riferimento all' art. 3 CEDU , secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti; sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, le condizioni per un richiamo a tale norma non appaiono in ogni caso date (sentenza 2C\_203/2016 del 30 gennaio 2017 consid. 2 con una serie di ulteriori rinvii).

### **E. 7.5.2**

Nella misura in cui risulta accertato che l'insorgente ha (per lo meno) delle conoscenze di base delle lingue dei Paesi di cui ha la nazionalità ed ha parenti che vivono sia nel Regno Unito sia in Slovenia, stessa conclusione va nel contempo tratta per l' art. 12 cpv. 4 Patto ONU II . Nelle condizioni appena descritte, gli estremi per un richiamo al divieto arbitrario ad entrare nel "proprio Paese", che in questo caso sarebbe la Svizzera, non sono infatti dati (sentenze 2C\_94/2016 del 2 novembre 2016 consid. 3.3; 2C\_1086/2015 del 22 luglio 2016 consid.4.3; 2C\_6/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.4 e 2C\_140/2014 del 24 ottobre 2014 consid. 4.3; 2C\_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6.4.2 con ulteriori rinvii).

## **E. 8**

Per quanto precede, il ricorso è infondato sia per quanto riguarda la conclusione principale che per quanto attiene alla conclusione subordinata e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.